

Comune di Varallo Pombia



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
SANITARIO DI BORGO TICINO
E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI E
RANDAGI
SUL TERRITORIO DEI COMUNI
CONVENZIONATI**

Approvato con Deliberazione n. 58 del 28/12/2000

PREMESSE:

- La legge nazionale 14.08.1991 n.281 prevede per i singoli Comuni od associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali è demandata la funzione di canile sanitario, per il controllo medico - veterinario dei cani randagi e vaganti catturati.

L'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art.8 del DPR 08.02.1954, è stato ribadito dalla legge regionale 26.07.1993 n.34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n.4359.

- La validità della convenzione sottoscritta con atto n.688 del 17.10.1995 è di 10 anni e la stessa può essere prorogata alla sua scadenza fissata alla data del 16.10.2005.

Il patrimonio derivante dalla realizzazione delle opere riferite all'espletamento del servizio di canile sanitario viene conferito in uso al Comune di Borgo Ticino, Comune Capo-Convenzione, titolare della diretta gestione e responsabilità del servizio.

Alla cessazione della convenzione suddetta, ad ogni singolo Comune convenzionato verrà versato in quota parte (rapportata alla popolazione residente in ogni singolo Comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione, compreso il Comune di Borgo Ticino), l'importo del valore maturato al tempo da dette opere a seguito di alienazione e/o trasferimento.

Ad ogni Comune convenzionato è, inoltre, data la facoltà di abbandonare l'impegno convenzionale sottoscritto, con idonea deliberazione consiliare da notificare al Comune di Borgo Ticino capo - convenzione, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, previa obbligatoria definizione e versamenti delle eventuali quote di finanziamento a debito.

ART.1 - CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI

La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dalla struttura del Canile Sanitario.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti al canile sanitario per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria.

I cani possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di osservazione sanitaria, che di norma dura dieci giorni.

Nel caso di identificazione del proprietario il cane può essere restituito allo stesso prima della scadenza dei dieci giorni di osservazione sanitaria a condizione che lo stesso sottoscriva il modulo relativo all'osservazione sanitaria a domicilio.

Trascorso il periodo di osservazione i cani che risultano essere senza proprietario e non possono essere restituiti, verranno trasferiti al canile rifugio presso il quale ciascun Comune ha la propria convenzione.

Nel caso in cui il Comune non avesse provveduto alla sottoscrizione di una convenzione con un canile rifugio, i cani verranno consegnati al personale dell'ufficio di Polizia Municipale perché vi provveda secondo le disposizioni della propria Amministrazione Comunale.

In tal caso il Comune è obbligato a comunicare al canile sanitario, entro e non oltre 10 gg. dalla consegna del cane, il luogo dove lo stesso è stato ricoverato.

ART.2 - TENUTA DEI REGISTRI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CANILE SANITARIO

Il Responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Sul registro devono essere annotate: la data e il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio esistente od attribuito, la data di trasferimento dell'animale dopo il periodo di osservazione sanitaria e le generalità del destinatario.

Al momento della cattura del cane, sia che essa avvenga su segnalazione dell'ufficio di Polizia Municipale o di privato che ha rinvenuto il cane, verrà compilata apposita scheda di ritrovamento sulla quale ciascun Comune è tenuto ad apporre il proprio timbro.

Nel caso in cui il cane si trovasse in condizioni tali da dover essere ricoverato presso lo studio veterinario con il quale il canile sanitario ha stipulato incarico di osservazione sanitaria, verrà redatta una scheda riportante i dati segnaletici del cane nonché gli interventi veterinari eseguiti.

Al momento del trasferimento del cane presso il canile rifugio verrà compilata apposita scheda di consegna del cane con l'indicazione del Comune a cui appartiene e la stessa sarà corredata del certificato di iscrizione all'anagrafe canina, del certificato di tatuaggio, del libretto sanitario e dell'eventuale scheda relativa a interventi veterinari.

Qualora il cane venisse affidato dal canile sanitario a privato cittadino che ne faccia richiesta, verrà compilata la scheda di affido ed allo stesso verranno forniti gli stessi documenti di cui sopra per l'identificazione del cane.

Nel caso di cane tatuato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà fornire copia del certificato di tatuaggio e sottoscrivere la scheda di restituzione al proprietario.

Nel caso di cane non tatuato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà provvedere a dichiararlo presso l'anagrafe canina del proprio Comune di residenza e consegnare copia del relativo certificato al canile sanitario perché provveda all'apposizione del tatuaggio.

Solo ed esclusivamente dopo l'apposizione del tatuaggio sull'animale lo stesso potrà essere restituito al legittimo proprietario, il quale provvederà a sottoscrivere la scheda di restituzione di cui sopra.

Ai fini della futura identificazione dell'animale, il canile sanitario, al momento dell'apposizione del tatuaggio è tenuto a fotografare il cane affinché tale foto faccia parte integrante della scheda di cattura.

ART.3 - COMPETENZE DEI SERVIZI VETERINARI DELL'ASL COMPETENTE

Ai Servizi Veterinari delle ASL competono:

- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

ART.4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI E VAGANTI

Il canile sanitario può procedere ad affidare gli animali in esso ricoverati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento.

Può inoltre procedere all'affidamento dei cani ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale alle seguenti condizioni:

- possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato all'effettiva capacità delle strutture disponibili;
- devono comunicare al servizio veterinario dell'ASL che ha effettuato il tatuaggio, nonché al canile sanitario, gli affidi concessi trasmettendo agli stessi copia dell'apposita scheda di affido del cane.

L'affidamento degli animali può avvenire nei seguenti due modi:

- in via definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui sopra.

ART.5 - TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CANI VAGANTI O RANDAGI CATTURATI

Il canile sanitario è tenuto a trasmettere all'ASL competente, con cadenza trimestrale, una scheda relativa al numero dei cani catturati tatuati, affidati, restituiti ai proprietari, trasferiti al canile rifugio e deceduti.

Nel caso di restituzione al proprietario di cani non tatuati o di affido di cani tatuati con i numeri di identificazione del canile sanitario, sarà cura del canile sanitario trasmettere ai relativi Comuni e ASL competenti copia della scheda di affido con allegato copia del certificato di tatuaggio e di iscrizione all'anagrafe canina.

ART.6 - SOPPRESSIONE DEI CANI VAGANTI

I cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Lo smaltimento della salma avverrà a cura del veterinario con il quale si è sottoscritta convenzione per il servizio zooiatrico, a cura e spese del canile sanitario.

ART.7 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO CANE, SEGNALAZIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di Polizia Municipale competente per territorio, il quale avrà cura di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia al canile sanitario.

La presenza di cani vaganti o randagi sul territorio deve essere segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune competente.

Qualora il giorno o l'orario di ritrovamento del cane non consentissero la segnalazione all'Ufficio di Polizia Municipale, la stessa potrà essere rivolta al Responsabile del servizio di cattura competente per territorio, il quale provvederà in un secondo tempo a far timbrare al suddetto ufficio la scheda di ritrovamento dell'animale.

In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale o a mezzo del Servizio Veterinario dell'ASL competente, dell'ANCI, o attraverso i certificati di iscrizione all'anagrafe canina di ogni singolo Comune.

ART.8 - ARCHIVIO DEI CANI ISCRITTI IN OGNI SINGOLO COMUNE

Ai fini di una corretta e rapida individuazione dei proprietari dei cani ritrovati vaganti sul territorio, ciascun Comune si impegna a provvedere alla compilazione di un registro di iscrizione all'anagrafe canina comunale su cartaceo o memorizzato in computer come da modulo allegato al presente regolamento, per tutti i cani per i quali alla data odierna si è rilasciato certificato di iscrizione o è stata comunicata la presenza sul territorio da parte del proprietario, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Qualora i Comuni facenti parte del canile sanitario avessero già provveduto alla redazione di tale elenco sono tenuti a darne notizia al Direttore responsabile del Canile Sanitario presso il Comune di Borgo Ticino.

ART.9 - SPESE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI E DI EVENTUALI CURE

Le spese di cattura e custodia dei cani vaganti catturati e ricoverati presso la struttura del canile sanitario, per i quali si è provveduto al ritrovamento del proprietario, sono a carico dello stesso.

Le stesse sono state stabilite dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 1 in data 07.05.1998 ed ammontano rispettivamente a:

- L. 50.000 per il servizio di cattura del cane;
- L. 5.000 + IVA 20% al giorno per ogni giorno di ricovero dell'animale presso la struttura del canile sanitario.

Nel caso di cattura contemporanea di due cani appartenenti allo stesso proprietario la somma relativa al servizio di cattura verrà addebitata una sola volta.

Le somme suddette potranno essere aggiornate da parte dell'Assemblea dei Sindaci, qualora non le ritenga più congrue, in sede di riunione della stessa e messa a verbale dell'aggiornamento delle somme da versare.

ART.10 - SANZIONI

Chiunque abbandona un cane custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 150.000.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel minimo a L. 500.000 e nel massimo a L. 3.000.000.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui sopra confluiscono nel fondo per l'attuazione dell'art. 8 della legge n. 281 del 14.08.1991.

ART. 11 - MODULISTICA

Allegato al presente regolamento, quale parte integrante, viene riportata la seguente documentazione:

- scheda di registro di carico e scarico del canile sanitario
- scheda di ritrovamento di cane vagante
- scheda di restituzione al proprietario
- scheda di affido
- scheda di osservazione sanitaria a domicilio
- scheda di registro per l'anagrafe canina comunale
- scheda di registro di denuncia smarrimento cani

ART.12 - ASSEMBLEA DEI SINDACI

Allo scopo di assicurare forme di consultazione agli Enti facenti parte del canile sanitario, è stata istituita l'Assemblea dei Sindaci rappresentanti dei singoli Comuni convenzionati, ciascuno con responsabilità di partecipazione rapportata in proporzione alla popolazione residente in ogni singolo Comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione, compreso il Comune di Borgo Ticino. Al Comune di Borgo Ticino, in quanto Comune ove ha sede la struttura del canile sanitario, per motivi gestionali, sono state conferite le funzioni e il titolo di Comune Capo - Convenzione.

L'Assemblea dei Sindaci ha funzioni di indirizzo, programma e controllo dell'attività gestionale del servizio conferito, in esecuzione all'art. 4 della convenzione n. 688 di rep. in data 17.10.1995, al Comune di Borgo Ticino, provvedendo mediante propri atti deliberativi che diventano obbligatori e vincolanti per il Comune di Borgo Ticino.

Qualora in sede di convocazione dell'Assemblea dei Sindaci uno dei componenti non potrà parteciparvi dovrà darne comunicazione scritta al Direttore Responsabile del Canile Sanitario presso il Comune di Borgo Ticino.

Nel caso in cui uno dei componenti si facesse sostituire da altro amministratore delegato all'uopo dovrà far pervenire al Direttore Responsabile del canile sanitario copia scritta della delega.

ART.13 - DIRETTORE RESPONSABILE DEL CANILE SANITARIO

Il Direttore Responsabile del canile sanitario è l'altro organo convenzionale della struttura del canile sanitario.

Al Direttore sono conferite tutte le funzioni meramente gestionali di conduzione e direzione del servizio, risultando rimessi al Comune di Borgo Ticino gli atti amministrativi di contabilità, acquisto, introito e spesa che comportino impegno verso terzi sia pubblici che privati.

Lo stesso è nominato dall'Assemblea dei Sindaci per un periodo di tre anni e tale figura deve essere individuata nell'ambito dei dipendenti del Comune di Borgo Ticino o dei Comuni convenzionati, limitrofi al territorio del suddetto Comune, tenuto conto che l'espletamento delle funzioni è strettamente collegato al luogo ove è ubicato il canile sanitario.

Allo stesso viene dato un compenso mensile per il lavoro svolto come determinato dall'Assemblea dei Sindaci, che verrà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT.

Le mansioni del Direttore Responsabile del canile sanitario dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro ad eccezione del tempo relativo alla compilazione dei documenti per la restituzione dei cani e relativo pagamento delle spese di cattura e custodia, in quanto tale momento è legato alla disponibilità del servizio veterinario dell'ASL competente.

Il tempo impiegato per la compilazione di tali documenti verrà recuperato dall'interessato nell'ambito della stessa giornata lavorativa, al più tardi il giorno successivo.

Al Direttore compete, tramite il Comune di Borgo Ticino, la trasmissione ai singoli Comuni convenzionati, dei seguenti documenti:

- degli atti deliberativi relativi all'espletamento del servizio in oggetto entro 10 gg. dalla loro pubblicazione;
- della relazione previsionale con le indicazioni delle motivazioni giustificative relative, di tutte le spese gestionali che si intenderanno impegnare per l'esercizio finanziario di riferimento entro 30 gg. precedenti la data di legale approvazione del Bilancio previsionale dei Comuni;
- del conto consuntivo, di una relazione a consuntivo con le indicazioni delle motivazioni giustificative relative sia a tutte le spese gestionali assunte, che ai risultati gestionali ottenuti nell'esercizio finanziario di riferimento, oltre alla tabella di riparto delle spese a consuntivo con l'indicazione della quota parte per ogni singolo Comune convenzionato, entro 30 gg. precedenti la data di legale approvazione del conto consuntivo dei Comuni;
- della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento dei servizi, in quattro rate trimestrali a decorrere dal primo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e salvo conguaglio a consuntivo.

ART.14 - DOVERI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni convenzionati, in rapporto alla popolazione di ogni singolo Comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione, compreso il Comune di Borgo Ticino, provvederanno:

- al finanziamento di nuove opere o impianti che si rendano necessari, di eventuali successivi interventi straordinari, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o ordinaria di tutti gli impianti realizzati;
- al finanziamento delle spese annuali di gestione relative all'espletamento dei servizi erogati.

ART.15 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento di attuazione del servizio di gestione del canile sanitario e di cattura dei cani vaganti sul territorio avrà validità solo dopo la sopravvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune.

Tale approvazione dovrà avvenire entro e non oltre la data del 30.06.2000.